

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Roberto LAGHI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 03/05/2012, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Per il ricorrente è comparso l'avv. [OMISSIS], giusta delega dell'Avv. [RICORRENTE].

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Roberto Laghi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso l'avv. [OMISSIS], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

1. Con esposto del 6.10.2010, il sig. [AAA] rappresentava al COA di Ascoli Piceno il comportamento dell'avv. [RICORRENTE]. In particolare, l'esponente riferiva di aver rivolto mandato all'avv. [BBB], per ricevere assistenza legale in materia di sinistro stradale. All'esito dei procedimenti per i quali l'avv. [BBB] aveva espletato il proprio mandato,

dunque, il sig. [AAA] si recava presso lo studio del legale per saldare le sue competenze, ivi reperendo l'avv. [RICORRENTE], al quale consegnava un assegno bancario per € 5.600,00. Tuttavia, in seguito l'esponente apprendeva che l'avv. [RICORRENTE] aveva inserito arbitrariamente il proprio nominativo sull'assegno, benché il titolo fosse stato consegnato a pagamento di quanto dovuto al solo avv. [BBB]; peraltro, all'epoca del conferimento del mandato, l'avv. [RICORRENTE] neppure aveva conseguito il titolo per l'esercizio della professione. Il sig. [AAA] riceveva, inoltre, ulteriori richieste economiche provenienti dall'avv. [RICORRENTE], il quale insisteva si trattasse di somme di sua spettanza. Allarmato dalla minaccia di azioni legali, il sig. [AAA] versava al legale quanto richiesto.

Ebbene, nonostante l'esponente avesse corrisposto quanto richiesto, tra il 2007 ed il 2009 l'avv. [RICORRENTE] avviva nei suoi confronti le paventate azioni legali, provvedendo al pignoramento del quinto dello stipendio del sig. [AAA], alla notifica di atti di precetto ed all'instaurazione di un giudizio civile presso il Giudice di Pace di Amandola.

2. In base all'esposto del sig. [AAA], in data 21.03.2012 il COA di Ascoli Piceno apriva un procedimento disciplinare contro l'avv. [RICORRENTE], incolpato "*per aver violato l'art. 6 del codice deontologico non mantenendo nell'attività professionale la lealtà e la correttezza ivi previste e l'art. 7 per aver posto in essere atti contrari all'interesse del proprio assistito*". Nel corso del dibattimento, l'avv. [RICORRENTE] avanzava le proprie difese, precisando di essersi sempre comportato in maniera, a suo avviso, corretta e dichiarandosi pronto a corrispondere all'esponente le somme che quest'ultimo riteneva di aver versato in eccesso rispetto a quanto dovuto.

Il COA, rilevata la rilevanza deontologica del comportamento dell'incolpato, considerata l'assenza di precedenti, il comportamento tenuto nel corso del procedimento, la disponibilità alla restituzione delle somme, irrogava nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento.

3. Con ricorso depositato il 14.5.2018, l'avv. [RICORRENTE] si doleva rispetto alla decisione assunta dal COA di Ascoli Piceno chiedendo al CNF in via principale, l'accertamento e la declaratoria di illegittimità e di infondatezza della sanzione irrogata e, per l'effetto, di revocare e rendere priva di efficacia la predetta decisione e la relativa sanzione disciplinare dell'avvertimento; in subordine, che venisse accertato e dichiarato che il procedimento disciplinare intrapreso nei suoi confronti si era estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, che fosse revocata, annullata e dichiarata inefficace la sanzione irrogata dal COA.

In via pregiudiziale, il ricorrente – quanto alla tempestività dell'impugnativa - precisava di aver ricevuto una missiva a firma del presidente del COA di Ascoli Piceno, il quale gli

comunicava che, nel corso della seduta del 3.05.2012, il consiglio di appartenenza aveva deciso di applicare nei suoi confronti la sanzione dell'avvertimento.

Tuttavia, l'avv. [RICORRENTE] non avrebbe mai ricevuto la notifica della decisione nelle forme di legge; invero, soltanto il 27.04.2018 il ricorrente acquisiva copia della delibera presso la segreteria del COA, con la conseguenza che il termine di trenta giorni per l'impugnazione sarebbe decorso da tale data, come previsto dall'art. 33 Reg. CNF n. 2/14. Con il primo motivo, il ricorrente eccepiva l'infondatezza della sanzione irrogata, di cui chiedeva la revoca, affermando la correttezza del proprio operato e deducendo l'illegittimità della decisione del COA, siccome priva di motivazione. Tale omissione - a detta dell'avv. [RICORRENTE] incomprensibile, stante la gravità delle accuse mosse a suo carico - avrebbe impedito al ricorrente di difendersi opportunamente, non riuscendo egli a comprendere per quale motivo gli venivano contestate le predette violazioni.

Da ultimo, il ricorrente eccepiva l'estinzione dell'azione disciplinare per intervenuta prescrizione, come previsto dall'art. 56 L. 247/12.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre rilevare la tempestività del ricorso proposto dall'incolpato. Infatti, non risulta dagli atti la notifica da parte del COA al ricorrente del provvedimento impugnato, nel mentre risulta la comunicazione all'Avv. [RICORRENTE], in data 20.10.2012, della sanzione comminatagli all'esito dell'adunanza del COA del 03.05.2012, senza che sia ivi indicato, come allegato, il provvedimento da cui la sanzione è scaturita.

È stato l'odierno ricorrente, per sua iniziativa, ad aver estratto copia della delibera solo in data 27.04.2018, impugnandola il successivo 15.05.2018.

Ne deriva che – anche a norma dell'art. 33 Reg. CNF 2/2014, che in tema di impugnazioni delle decisioni dei Consigli distrettuali di disciplina, stabilisce che il ricorso al CNF è ammesso nel termine di trenta giorni dalla notifica decisione – sarebbe errato ritenere che tale termine inizi a decorrere dalla data di comunicazione della lettera di avvertimento; atteso che trattasi di una sanzione disciplinare (e non di mero provvedimento correttivo), di talché è necessario che al destinatario venga notificata la decisione che la irroga [cfr. [Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 11](#); conforme Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2015, n. 61].

2. L'esame del merito delle doglianze formulate dal ricorrente risulta, tuttavia, precluso dall'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, denunciata peraltro dallo stesso Avv. [RICORRENTE] si pur in via subordinata, ed il cui accoglimento ha efficacia assorbente delle ulteriori questioni avanzate con il ricorso.

Invero, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente – che richiama a sostegno dell'intervenuta prescrizione l'art. 56 L. 247/12 – nel caso di specie trova applicazione il regime prescrizione di cui all'art. 51 R.D. n. 1578/33; ciò per come del resto

pacificamente riconosciuto sia dalla giurisprudenza del CNF, secondo cui *“Stante la fonte e la natura legale e non deontologica dell’istituto della prescrizione, il vecchio regime prescrizionale resta applicabile alle sole condotte antecedenti l’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) seppur soggette a giudizio disciplinare in epoca successiva e per le medesime non potrà quindi essere fatto valere il computo prescrizionale più favorevole di cui all’art. 56 L. 47/2012 alla cui previsione non è possibile dare applicazione retroattiva, secondo i principi generali in tema di sanzioni amministrative”* [cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021]; sia dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di affermare che *“In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, opera il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12 in relazione a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge medesima (2 febbraio 2013)* [Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8313 del 25 marzo 2019].

Ebbene, l’art. 51 R.D. n. 1578/33 stabiliva un termine di cinque anni, decorrente dalla data di commissione del fatto, o dalla sua cessazione, il quale poteva essere interrotto da qualsiasi atto avente natura propulsiva, o probatoria. Dal compimento di ciascun atto iniziava a decorrere un nuovo termine quinquennale. Inoltre, a differenza della disciplina attualmente in vigore, il vecchio regime prescrizionale: non tipizzava il novero degli atti interruttivi; non prevedeva un termine massimo di durata del procedimento disciplinare.

Ciò posto, nel caso di specie, dagli elementi emergenti dal corredo processuale non è possibile ricavare eventuali atti aventi efficacia interruttiva.

D’altra parte, le condotte contestate all’avv. [RICORRENTE] si sono protratte sino al 2009, mentre il procedimento disciplinare si è aperto il 21.03.2012 e si è concluso all’esito dell’adunanza del 3.05.2012, cui presenziava anche il ricorrente.

Il ricorso è stato proposto – ancorché tempestivamente per le ragioni di cui al § 1 che precede – soltanto nel 2018, nel mentre, alla luce di quanto detto, il termine di prescrizione quinquennale risulta spirato il 3.05.2017.

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione dell’azione disciplinare per intervenuta prescrizione, con contestuale inefficacia della sanzione dell’avvertimento inflitta all’avv. [RICORRENTE]

dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, con decisione assunta nella seduta del 3.05.2012.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R. D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'estinzione dell'azione disciplinare per intervenuta prescrizione, con conseguente inefficacia della sanzione dell'avvertimento inflitta all'avv. [RICORRENTE] dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno con decisione assunta nella seduta del 3.05.2012.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 3 ottobre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria